

On.le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - ROMA

SEZIONE II TER - R.G. 1283/2017

Motivi aggiunti al ricorso proposto dal Sig. Pietro Migliaccio (C.F. MGLPTR62H23D702M) e la Società cooperativa di lavoro "Il Fungo" (C.F./part .Iva 07481660632) con sede in Ischia, alla Traversa Champaulth, 5, in persona del Presidente p.t. le rapp.te Pasquale Saurino, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, come in atti, dall' avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita (C.F. SPGTLI61E07F839H; fax:081/7691127; pec: avvitalo.spagnuolovigorita@pecavvocatiisernia.it) e dall' avv. Fabio Altamura(LTMFBA74S21F839Z; pec fabioaltamura@avvocatinapoli.legamail.it), presso cui elettivamente domiciliario in Roma, alla via Cicerone,60;

contro il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-

Direzione generale della Pesca Marittima e dell' Acquacoltura, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato(avv. Guida) pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ;

e **nei confronti di Euro Pesca Cetara s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t. , con sede in al Corso Garibaldi n. 42 , - 84010

CETARA (SA), rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Salvatore Alberto Romano e Andrea Romano, presso cui elettivamente domicilia in Roma, al Viale XXI Aprile 11 (pec: salvatorealbertoromano@ordineavvocatiroma.org)

per l'annullamento del decreto ministeriale – Direzione Generale della Pesca marittima e dell'acquacoltura del 7.4.2017; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, e per quanto occorra, delle disposizioni applicative di cui al successivo D.M. 10/4/2017 e del D.M. 27.7.2000 recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso, (non citato nel provvedimento di diniego).

1) In pendenza del presente giudizio, in data 7.4.2017, l'amministrazione convenuta ha adottato il decreto in epigrafe specificato con il quale è stata disciplinata la campagna di pesca del tonno rosso per l'anno 2017.

Tale provvedimento ha riconfermato la ripartizione della quota assegnata all'Italia tra le medesime unità di pesca (sia per il sistema di circuizione, sia per quella del palangaro) disattendendo del tutto le previsioni del regolamento U.E. 2016/1627 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Anche per questa via, e come si avrà modo di specificare più oltre, esso condivide le stesse illegittimità da cui si è eccepito essere viziato il provvedimento di diniego dell'assegnazione di una quota in favore del ricorrente, oggetto del ricorso principale.

Con tale ultimo, veniva infatti richiesto, proprio in forza della innovatività e dell'applicabilità alla fattispecie di cui è causa del citato regolamento U.E. 2016/1627, che la ripartizione della quota del contingente nazionale avvenisse attraverso criteri trasparenti, oggettivi e proporzionali, di modo da definire le percentuali di allocazione anche nell'ottica di assicurare prospettive migliori di redditività economica, a tutela dell'occupazione.

2) Il decreto in questa sede impugnato, si limita ad un generico e solo formale richiamo al regolamento U.E. 2016/1627, di cui infatti, e nella sostanza, non dà assolutamente attuazione. Anzi, come anticipato, dispone in maniera diametralmente opposta a quanto previsto dal mutato quadro giuridico europeo.

E ciò è tanto più grave, ove si consideri che nel decreto viene surrettiziamente asserita l'inesistenza di mutamenti nell'ambito del quadro tecnico giuridico di riferimento "a motivo della necessità di determinare per la campagna 2017 la composizione qualitativa e

quantitativa sulla base dei parametri e delle limitazioni adottati e consolidati nelle precedenti annualità 2013-2016”.

Tale ultimo assunto è poi smentito dallo stesso provvedimento ministeriale, nella parte in cui viene dato atto che il contingente nazionale, destinato anche alla copertura delle cd. catture accessorie, risulta incrementato per un totale di 15,00 tonnellate rispetto a quello assegnato per la precedente annualità 2016. Di conseguenza, la conferma *sic et simpliciter* anche per la campagna 2017 delle quote individuali assegnate nelle precedenti annualità è stata effettuata senza tenere nella dovuta considerazione le variazioni invece accertate e che avrebbero ben reso possibile la modifica nella ripartizione (così come richiesta da parte ricorrente) e secondo quanto previsto dallo stesso decreto impugnato, agli articoli 1 e 2.

In altri termini, se il Ministero avesse realmente tenuto conto tanto delle variazioni in aumento del pescato registrato nel 2016, quanto dei nuovi criteri fissati dal più volte richiamato regolamento U.E. 2016, non avrebbe potuto adottare, poiché vietato, un decreto del tipo di quello oggetto di impugnazione. L'assenza di ogni riferimento alle evenienze istruttorie impedisce peraltro di articolare ulteriormente la difesa. Ma i vizi riscontrati già soli depongono per la assoluta illegittimità

dell'operato ministeriale. Quest'ultimo si appalesa infatti, e secondo le argomentazioni appena sopra prospettate, contraddittorio ed adottato: in aperta violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria vigente all'epoca della sua emanazione; in mancanza di istruttoria, in assenza di ogni plausibile, adeguata e puntuale motivazione, a riprova dell'esistenza di chiari sintomi di un evidente sviamento di potere.

3) In ragione degli effetti che le disposizioni contenute nell'impugnato decreto producono sul mercato di riferimento, il provvedimento si palesa inoltre contrario a ogni principio in tema di concorrenza, poiché le modalità procedurali seguite dal Ministero, quali appena sopra stigmatizzate e più ampiamente articolate nel ricorso introduttivo, non sono funzionali al contingentamento del mercato come misura di salvaguardia della specie ittica, quanto al mantenimento di ingiustificate rendite di posizioni, precipitato della artificiosa costruzione di un mercato totalmente inaccessibile per nuovi operatori. Il decreto è dunque contrario agli art. 3 e 41 Cost., agli artt. 18 e 106 T.U.E.; viola i principi di concorrenza e libero mercato di cui alla l.180/11, art. 1 d. l. 11/, artt. 31 e 34 d.l. 201/11 12 agli artt. 16,41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Esso inoltre non tiene conto che il limite delle imbarcazioni autorizzabili non è assoluto e vale, al più, per il sistema

della circuizione non anche per quello dei palangari, per il quale, anzi, il Regolamento UE 2015/14 prevede un incremento per l' ipotesi di conversione dei sistemi di pesca. Per come strutturato, il decreto in questione non garantisce nessuna condizione di accessibilità e pone un divieto alla libera iniziativa economica privata non proporzionale alle finalità pubbliche che dichiara voler perseguire, ponendo un irragionevole ed ingiustificato trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, attraverso disposizioni che impongono divieti e restrizioni all' accesso vietate dalla normativa interna in tema di concorrenza quale sopra richiamata nei suoi estremi. Da questo punto di vista è emblematico il richiamo al DM 2000,(solo in questa sede impugnato poiché non richiamato nel provvedimento oggetto del ricorso introduttivo): esso viene in sostanza utilizzato per cristallizzare a quella data , e per i periodi espressamente presi a riferimento, l' accesso al mercato. Ma tale disposizione non può considerarsi operante, poiché, come più volte ribadito in questa sede, il complesso normativo di riferimento, diversamente da quanto asserisce il Ministero , è cambiato sia nel quadro ordinamentale interno che in quello comunitario . Dunque, ad oggi, esso non può sorreggere l'

impianto motivazionale utilizzato dal Ministero per disciplinare la campagna di pesca per l' anno in corso.

4) Alla luce di quanto esposto, si insiste per l'accoglimento del ricorso principale e di quello proposto per motivi aggiunti.

In via subordinata, si insiste nella richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della Comunità Europea, secondo i quesiti formulati nel ricorso introduttivo.

5) Con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese di giudizio.

Roma 26.5.2017

(avv. prof. Italo Spagnuolo Vigorita)

(avv. Fabio Altamura)